

Ricorso obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



19118/20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA

Composta da

Enrico Scoditti - Presidente -  
Emilio Iannello - Consigliere Rel. -  
Marco Rossetti - Consigliere -  
Marco Dell'Utri - Consigliere -  
Antonella Pellecchia - Consigliere -

Oggetto

Procedimento civile - Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia - Esclusione

Oggetto

R.G.N. 10311/2019

Cron. 19118

CC - 9/7/2020

Q.I.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 10311/2019 R.G. proposto da  
Comune di San Giorgio a Cremano, rappresentato e difeso dall'Avv.  
Adele Carlino e dall'Avv. Lucia Cicatiello;

- *ricorrente* -

contro

Cioffi Wanda;

- *intimata* -

avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1693/2018 depositata il  
27 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del  
9 luglio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

3576  
20

5

### **Rilevato in fatto**

1. Il Comune di San Giorgio a Cremano impugna, con unico mezzo, nei confronti di Wanda Cioffi, la sentenza in epigrafe del Tribunale di Nola che ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, l'appello da esso proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Marigliano, che lo aveva condannato al risarcimento dei danni subiti dalla predetta a causa della difettosa manutenzione di strada comunale.

2. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

### **Considerato in diritto**

1. Il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 327, comma secondo, cod. proc. civ.; nullità della sentenza del procedimento» per avere il Tribunale ommesso di rilevare la nullità della sentenza gravata — che era stata dedotta a motivo del fatto che l'iscrizione a ruolo della causa davanti al Giudice di pace era stata effettuata da parte attrice prima ancora della notifica dell'atto di citazione, ciò facendo sì che, nonostante i controlli effettuati presso i registri di cancelleria delle case iscritte a ruolo successivamente alla notifica ricevuta, esso ente non avesse avuto conoscenza della causa, svoltasi successivamente in sua contumacia — e di fare conseguentemente applicazione dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione al quale l'appello avrebbe dovuto ritenersi tempestivo essendo stato proposto trenta giorni dopo la ricevuta notifica della sentenza di primo grado.

2. La censura è infondata.

Appare dirimente il rilievo che l'evocata disposizione — di tassativa interpretazione poiché pone un'eccezione alla disciplina, di rilievo pubblicistico, che regola la formazione del giudicato formale —

consente la proposizione della impugnazione, nonostante il decorso del termine lungo, quando la parte interessata dimostri:

a) di non avere avuto conoscenza del processo;

b) che tale mancata conoscenza è dipesa (non da una qualsiasi nullità del processo, ma) dalla «nullità della citazione o della notificazione di essa» o ancora dalla «nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292».

Nella specie la nullità del processo è dedotta dal ricorrente quale conseguenza non di alcuna di tali cause, ma – *in thesi* — per essere la costituzione di parte attrice avvenuta in data anteriore al perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo (la cui piena validità non è in sé messa in discussione).

3. Mette conto comunque rilevare che anche detta prospettazione è destituita di fondamento.

Come questa Corte ha infatti avuto modo di chiarire, deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d'altro canto rilevare, sia che l'art. 165, secondo comma, cod. proc. civ., in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l'eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l'iscrizione è prevista dall'art. 5, comma terzo, legge 20 novembre 1982, n. 890 (Cass. 29/11/1999, n. 13315; v. anche Cass. 21/05/2012, n. 8003).

4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non avendo l'intimata svolto difese nella presente sede, non v'è

luogo a provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso il 9/7/2020

Il Presidente  
(Enrico Scoditti)

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 15 SEI 2020  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA